

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
Provincia di Macerata

COD. 043008

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

DELIBERAZIONE	NUMERO	27	DEL	29-11-10
---------------	--------	----	-----	----------

=====

OGGETTO: UNIDRA - UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC.CONS. a R.L. -
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO.

=====

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

DILETTI GIORGIO	P	TARULLO DANIELA	P
FONDI EMANUELE	P	MARIANI LUCIANA	P
ROSELLI LEONARDO	P	BELLI GIULIO	A
ZAMPERA MERI	P	FABBRIZI FABRIZIO	A
APPIGNANESI GIULIANA	P	MICUCCI DANIELE	A
MICUCCI MASSIMILIANO	P	RILLI FRANCO	A
SALVATORI MAURO	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[4] Presenti n.[9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TONDI EMANUELE
TARULLO DANIELA
MARIANI LUCIANA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con atto di C.C.n. 22 del 29/11/2006 avente ad oggetto: "L. 152/2006 Art. 148 comma 5-Proposta di gestione del servizio idrico integrato in economia – Approvazione" si disponeva:

- Di avvalersi della facoltà offerta dall'art. 148 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Legge Delega Ambientale) di gestire direttamente il servizio idrico integrato con impianti, attrezzature e personale del Comune.
- Di non aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato attraverso la società UNIDRA soc. cons. a r.l. con sede in Tolentino.
- Di approvare lo scioglimento del contratto di servizio stipulato in data 28/01/2003, in esecuzione della delibera di C.C. n. 3 del 21/01/2003, relativo alla gestione in appalto del servizio idrico integrato alla Azienda Specializzata Settore Multiservizi ASSM Spa di Tolentino.
- Di ottemperare alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalla suddetta Legge Delega Ambientale, confermando la partecipazione all'ATO 3 Marche Centro Macerata;

Con successivo atto di Consiglio Comunale n. 19 del 20/09/2010, esecutivo, questo Ente, aderiva alla società UNIDRA s.c.r.l. mediante acquisto di una quota del capitale sociale pari all'0,1% ed approvava un nuovo schema di convenzione intercomunale ex art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 e lo schema di statuto della società UNIDRA s.c.r.l.;

Vista la nota prot. n. 148/Pres del 15/11/2010, con la quale la società UNIDRA s.c.r.l. trasmetteva la nuova bozza di statuto e schema di regolamento interno chiedendo a tutti i Comuni la sollecita approvazione degli stessi in quanto documenti essenziali per l'avvio della gestione da parte di UNIDRA entro i termini del 31/12/2010 prescritti dall'Autorità di Ambito;

Esaminati gli atti ricevuti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Dopo breve discussione che vede tutti i Consiglieri partecipi e favorevoli all'approvazione della presente proposta;

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente ed accertata dagli scrutatori:

Presenti	9	Votanti	9	Astenuti	0	Contrari	0	Favorevoli	9
Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano.									

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il nuovo statuto e regolamento interno del soc. UNIDRA s.c.r.l. negli schemi allegati al presente atto.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE-DURATA- OGGETTO

1. DENOMINAZIONE

- E' costituita ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera "c" del Decreto Legislativo 267/2000 una società consortile a responsabilità limitata denominata "UNIDRA s.c.r.l."

2. SEDE

1. La società ha sede legale a Tolentino.
2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, depositando apposita dichiarazione nel registro delle Imprese ex articolo 111/ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3. DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2027 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

4. OGGETTO

1. La società non ha scopo di lucro e si preclude ogni e qualsiasi distribuzione degli utili; eventuali avanzi di gestione verranno imputati a diminuzione della contribuzione dei soci per l'esercizio successivo e considerati quali acconti, oppure restituiti ai soci.
2. Essa ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento, per quanto definito dai soci stessi, delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato, così

come definito dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni. Nel perseguire il suo oggetto, la società agirà a proprio nome e conto e/o in nome e nell'interesse dei soci, ferma restando la responsabilità dei medesimi nei confronti della Amministrazione Pubblica affidante e dei terzi.

3. La società potrà:

- a. Stipulare con il soggetto titolare della funzione di affidamento ogni atto necessario ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 3 Marche Centro-Macerata;
- b. Ripartire tra i soci o loro Aziende partecipate, affidatarie del servizio in house ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 267/00 lett. c, il servizio idrico integrato oggetto di affidamento da parte dei competenti enti pubblici, secondo quanto stabilito dal regolamento o dall'assemblea Ordinaria dei soci;
- c. Garantire l'osservanza delle disposizioni delle autorità pubbliche circa l'attuazione dei servizi affidati, a ciò anche infliggendo sanzioni e penalità ai soci.

4. La società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie a costituire e gestire qualsiasi rapporto per il conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare e richiedere il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere esclusivamente nei casi in cui ciò sia stabilito dal soggetto affidante per la gestione del servizio idrico integrato.

5. La società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o partecipazione, sia in Italia che all'estero, con altre ditte, società e organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

6. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie e/o immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

5. PATRIMONIO

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a. Dal capitale sociale di Euro 29.830,00 (ventinovemilaottocentotrenta/00) diviso in quote anche di differente ammontare del valore pari o multiplo di 1 (uno) Euro;

b. Dal fondo di riserva ordinario e da quello straordinario costituito dall'accantonamento degli avanzi di gestione, in caso di rinuncia da parte dei soci alla restituzione degli stessi;

c. Dal fondo consortile come previsto dalle leggi vigenti in materia;

d. Dai contributi versati annualmente dai soci in base a quanto deliberato annualmente dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno della società.

2. Il capitale potrà essere variato dall' Assemblea Straordinaria dei soci.

3. Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, è consentito ai soci, senza alcun vincolo, di effettuare versamenti pro quota in conto capitale o a fondo perduto oppure finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società potranno essere pattuiti sia fruttiferi di interessi che infruttiferi nel rispetto delle leggi vigenti.

6. SOCI

Ai soci è fatto obbligo di:

a. Versare alla società un contributo di funzionamento, a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato, per ciascun esercizio, dall'Assemblea Ordinaria, in osservanza di quanto previsto dal regolamento interno;

b. Versare alla società il contributo di ammissione il cui importo, in misura uguale per tutti i soci, è determinato dall' Assemblea Ordinaria;

c. Rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto e risarcirla dei danni e delle perdite subite ed imputabili a ciascun socio;

d. Osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi della società;

e. Svolgere i servizi che vengono ad essi affidati dalla società con perfetta

regolarità, secondo le previsioni e le prescrizioni della società e dell'Autorità affidante e con l'osservanza di tutte le condizioni previste nella convenzione, o nell'atto di affidamento, e nei suoi allegati;

- f. Comunicare al Consiglio di Amministrazione le variazioni della compagine societaria e degli amministratori, nonché l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione;
- g. Mantenere la quota libera da diritti reali, obbligazioni, pesi e vincoli di ogni tipo;
- h. Fornire a richiesta del Consiglio di Amministrazione della società adeguate fideiussioni e garanzie in genere a fronte dell'affidamento del servizio.

7. DOMICILIO DEI SOCI

- 1. Il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro soci.

8. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

- 1. Fino alla scadenza dell'affidamento transitorio da parte dell'ATO 3, anche a seguito di eventuali proroghe dello stesso, le quote sono trasferibili, previo assenso dell'ATO 3 e deliberazione favorevole dell'assemblea Ordinaria con la maggioranza del 75% delle quote.
- 2. Oltre tale data, le quote sono trasferibili previa deliberazione favorevole dell'Assemblea Ordinaria con la maggioranza del 75% delle quote; ai soci è riservato il diritto di prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

9. ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Sono organi della società consortile:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;

- c. Il Presidente e il Vice Presidente;
- d. Il Collegio sindacale quando nominato.

10. ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale.
2. L'Assemblea, sia Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o telefax o e-mail o telegramma, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
3. In assenza di convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria o Straordinaria, si intende validamente costituita, come per legge, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
4. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, o dietro richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci, se nominati; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta della stessa.
5. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi della legge.
6. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea per ogni euro di quota di capitale sociale posseduta e deliberata.
7. L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati. Le assemblee possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che

sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

11. ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a. Esprimere il gradimento sui terzi cessionari delle quote dei soci ai sensi dell'art.8;
- b. Pronunciarsi sul trasferimento delle quote di partecipazione della società mediante apposita decisione;
- c. Approvare il bilancio di esercizio;
- d. Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, Presidente e Vice Presidente, fissare la durata della carica, eventuali indennità e/o gettoni di presenza, stabilendo, inoltre, i criteri per il rimborso delle spese sostenute in occasione di compiti svolti in favore della società;
- e. Nominare il collegio sindacale, ove si rendesse obbligatorio, determinandone l'indennità;
- f. Approvare, ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al comma 5, lettera "c" art. 113 D.lgs. 267/2000, il piano programma investimenti e il bilancio economico di previsione annuale. Il primo deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea; il secondo deve essere redatto in coerenza con il piano programma. Inoltre, il bilancio economico di previsione annuale dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i trasferimenti per costi sociali a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli azionisti locali alla società a condizione di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli stessi per ragione di carattere sociale. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso. Il bilancio economico di

previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali. Il piano programma e il bilancio economico di previsione annuale sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie e del contratto di servizio) riservata agli azionisti locali, (anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi) e successiva attività di controllo e verifica da parte di quest'ultimi. Detti documenti previsionali, da approvarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, vengono redatti a cura del Consiglio di Amministrazione.

- g. Deliberare sui contributi e/o conferimenti dei soci;
 - h. Determinare gli indirizzi fondamentali della società;
 - i. Deliberare su altre questioni ad essa demandate dal Consiglio di Amministrazione;
 - j. Fare, in genere, anche se qui non dettagliatamente specificato, tutto quanto riterrà necessario, utile od opportuno per il raggiungimento delle finalità consortili;
 - k. Approvare il regolamento interno della società;
 - l. Deliberare ai sensi di legge su tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto;
 - m. Approvare le convenzioni da stipulare con i terzi in relazione alle attività istituzionali.
2. Il quorum costitutivo dell'Assemblea ordinaria per la discussione degli argomenti specificatamente descritti al punto 1 lettere a, b, c, d, e, g, k del presente articolo sia in prima ed in seconda convocazione è fissato al 75% del capitale sociale; il quorum costitutivo per la discussione degli argomenti diversi da quelli sopra specificati è fissato, sia in prima ed in seconda convocazione, al 51 % del capitale sociale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria concernenti gli argomenti specificatamente descritti al punto 1 lettere a, b, c, d, e, g, k del presente articolo sono adottate, tanto in prima che in seconda convocazione, con il quorum deliberativo del 75% del capitale sociale; le deliberazioni concernenti argomenti diversi da quelli sopra specificati sono adottate, sia

in prima ed in seconda convocazione, con il quorum deliberativo del 51 % del capitale sociale.

4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti per legge a norma dell'art. 2369 cc.
5. I soci partecipano alle assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente muniti di delega rilasciata ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.
6. La delega ad essere rappresentato in assemblea può essere conferita esclusivamente ad un altro socio della società consortile il quale non può rappresentare per delega più di un socio ed interviene nella persona del legale rappresentante o di uno dei soggetti indicati al punto precedente.
7. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, firmato dal socio stesso e deve essere rimessa al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Spetta all' Assemblea Straordinaria:
 - a. Deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;
 - b. Decidere sull'eventuale scioglimento anticipato della società;
 - c. Decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza in forza della legge.
2. L'Assemblea si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, personalmente o per delega, almeno il 75% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, personalmente o per delega, almeno il 75% del capitale sociale.

13. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo, o di persona scelta dall' Assemblea stessa, in caso di assenza o impedimento anche del secondo, e nomina un segretario anche non socio.

14. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell' Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
2. Le deliberazioni dell' Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

15. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti anche tra "non soci" dall'Assemblea Ordinaria che ne stabilisce il numero.
2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, o altra minore durata determinata dall' Assemblea che li nomina e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri nominati.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri possono

provvedere alla loro sostituzione ai sensi della legge.

5. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
6. Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione si provvede ai sensi della legge.
7. I membri così nominati restano in carica per il periodo restante sino alla scadenza del mandato dei membri originari.
8. Al Consiglio di Amministrazione sono affidate le facoltà di ordinaria amministrazione della società con le limitazioni previste dal presente statuto e dalle vigenti normative.
9. A titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione:
 - a. Dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Presenta nuove domande di affidamento di servizi alle autorità competenti o procede a richiedere modifiche di quelle già affidate alla società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. Predisporre il regolamento per disciplinare il funzionamento interno della società da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
 - d. Redige eventuali convenzioni da stipulare con i terzi in relazione alle attività istituzionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. Redige i documenti di bilancio nonché di piano programma investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e li pone a disposizione dei soci nei termini stabiliti dalle leggi vigenti;
 - f. Propone all'Assemblea azioni per violazioni degli obblighi da parte dei soci;
 - g. Provvede ad assumere e licenziare il personale della società deliberandone gli organici ed i compensi; nomina commissioni per particolari scopi o lavori;
 - h. Delibera sulle azioni giudiziarie attive e passive aventi valore fino all'importo di 10.000 euro, oltre il quale la competenza è riservata all'Assemblea ;
 - i. Stipula contratti e convenzioni con Enti o privati per l'attuazione dei programmi deliberati.

10. Il Consiglio può delegare parte dei compiti sopra elencati al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più consiglieri, nonché prevedere il conferimento di procure speciale a terzi per il compimento di attività determinate.
11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, indicando la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione che, in tal caso, dovrà essere effettuata con telegramma, posta elettronica o telefax almeno 24 ore prima della riunione.
12. In assenza di convocazione il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito se sono presenti tutti i membri in carica e il collegio sindacale se nominato.
13. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può rilasciare procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. Il Presidente convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. Sovrintende al regolare andamento della società.
4. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito, ad ogni effetto, anche e nei confronti di terzi, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

17. COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale, nominato in presenza dei presupposti di legge o per volontà dell' Assemblea ordinaria, è composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali Presidente e due supplenti che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. Delle riunioni e delle deliberazioni dovrà essere redatto verbale ai sensi di legge.

TITOLO V ESERCIZIO E BILANCIO

18. ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio, corredandolo della relazione sull'andamento sociale, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

19. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

20. CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia originante dal presente statuto, sia essa relativa alla sua applicazione, come alla sua interpretazione, ivi comprese quelle concernenti la sua validità ed efficacia, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà risolta, alternativamente, mediante conciliazione, ovvero procedura di arbitrato in conformità alle regole contenute nel regolamento arbitrale nazionale della relativa Camera Arbitrale avente sede presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata, regolamento al quale si rimanda integralmente anche per ciò che attiene alle modalità di nomina del conciliatore o degli arbitri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

21. REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea Ordinaria delibererà un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente Statuto, il quale costituirà parte integrante dello stesso, per disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi affidati.

22. AFFIDAMENTI IN HOUSE

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera "c", art. 113. T.U.E.L. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria (come da art. 1 del presente statuto), l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti pubblici azionisti, è prevista in atti attraverso il presente statuto e la convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL regolante i rapporti tra gli azionisti stessi; la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto: la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto; 1) gli indirizzi in atti, come da statuto e da convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL; 2) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo, ove nominato; 3) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

23. NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti.

UNIDRA - soc. Cons. a r.l. per la gestione del Servizio idrico integrato

REGOLAMENTO INTERNO

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto di UNIDRA - Soc. cons. a r.l., l'Assemblea ordinaria dei soci del _____ 2010, tenutasi presso la sede sociale, Corso Garibaldi , 78 - Tolentino, ha approvato il presente Regolamento che, attuando i principi statutari, disciplina le attività della Società nonché il rapporto tra i Soci e tra essi e la Società.

Definizioni

Ai fini della interpretazione del presente regolamento le espressioni ed i termini sotto elencati avranno i seguenti significati:

“AATO3”	indica l'acronimo di Autorità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata;
“s.i.i.”	indica l'acronimo di servizio idrico integrato;
“Società ”	indica UNIDRA Unione aziende idriche Soc. cons. a r.l., quale parte firmataria della convenzione per la gestione del s.i.i.;
“società operative”	indica le società ASSEM SpA, ASSM S.p.a e Valli Varanensi S.r.l., che gestiscono il servizio idrico integrato;
“Convenzione”	indica il contratto avente ad oggetto la gestione del s.i.i. corrente tra la Società e l'AATO3;
“Comitato di Controllo”	indica il Comitato di cui alla convenzione tra Enti pubblici locali stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.
“Convenzione Intercomunale”	indica la Convenzione Intercomunale per la funzionale gestione del s.i.i. affidato dall'AATO3 Marche Centro ad UNIDRA Soc. cons. a r.l.;
“Regolamento”	indica il presente regolamento previsto dall'articolo 21 dello statuto della Società;
“Servizio” – “Servizi”	indica indistintamente tutte le attività che devono svolgere i Soci per l'esecuzione del s.i.i., anche pro-quota;
“Ricavi”	indica i Ricavi da cessione di acqua a cui si applichi la tariffa di distribuzione, fognatura e depurazione di cui all'articolo 15 della Convenzione;
“Contributo Perequativo”	indica il contributo che i gestori degli altri sub-ambiti dell'ATO 3 devono versare, tramite l'ATO, alla società UNIDRA e che verrà utilizzato da quest'ultima per attività di investimento.

Articolo 1 - Applicazione del Regolamento

1.1 Le previsioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per le società operative e la Società.

1.2 Il controllo sull'applicazione e sulla corretta esecuzione del Regolamento è riservato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 2 – Finalità

2.1 Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 dello

statuto della Società, con lo scopo di ripartire il s.i.i. tra le società operative, di regolamentarne le modalità di esecuzione, nonché di coordinare i rapporti tra le società operative, e tra le società operative e la Società, per la miglior gestione ed esecuzione del s.i.i..

Articolo 3 – Cessione della gestione del Servizio Idrico Integrato

3.1 Con il presente regolamento viene trasferita alle società operative la gestione del s.i.i., agli stessi termini e condizioni stabiliti nella Convenzione e suoi allegati, talché gli effetti che la medesima produrrà nel rapporto intercorrente tra l'AATO3 e la Società debbono intendersi riflessi sul rapporto intercorrente tra la Società ed le società operative. Pertanto, vengono generati in capo alla Società, nei confronti delle società operative, e viceversa, gli stessi diritti, obbligazioni, facoltà e poteri di cui l'AATO3 è titolare nei confronti della Società, e viceversa. Il tutto nei limiti consentiti dalle norme di legge.

3.2 A deroga del paragrafo precedente, non vengono trasferiti alle società operative i rapporti giuridici sorti tra l'AATO3 e la Società, in forza della Convenzione, di cui ai seguenti articoli della medesima:

- art. 1 – affidamento del servizio pubblico: paragrafo 1;
- art. 3 – durata della convenzione: paragrafi 1 e 2;
- art. 5 – condizioni particolari: l'intero articolo;
- art. 12 – revisione del perimetro del servizio: l'intero articolo;
- art. 13 – programma interventi e piano tecnico-economico-finanziario: paragrafi 5, 8, 9,10,11;
- art. 32 – divieto di sub-concessione: l'intero articolo;
- art. 37 – calcolo della cauzione e modalità di adeguamento: l'intero articolo, a condizione che una cauzione dello stesso importo, e soggetta agli stessi termini e condizioni, venga rilasciata dalle società operative in favore della Società, o che le società operative si rendano garanti della cauzione nei confronti dell'emittente;
- art. 42 – clausola compromissoria: l'intero articolo;
- art. 43 – elezione di domicilio: l'intero articolo.

3.3 Tutte le scadenze delle obbligazioni stabilite nella Convenzione tra la Società e l'AATO3, a cui in forza del presente regolamento siano tenute le società operative nei confronti della Società, sono di norma anticipate di 15 giorni, al fine di consentire alla Società di adempiere i suoi obblighi nei confronti dell'AATO3; in particolare tutte le informazioni e i dati occorrenti per la presentazione del POA preventivo e consuntivo, di cui all'art. 13 della Convenzione, dovranno pervenire dalle società operative alla Società con un anticipo di 30 giorni rispetto alle scadenze stabilite dall'AATO 3 per la Società.

3.4 La Società, al fine di adempiere le obbligazioni nascenti dalla Convenzione, ha il diritto di richiedere alle società operative, che non potranno opporre alcun rifiuto, oltre alle comunicazioni, progettazioni, resoconti, studi, ed a tutte le altre informazioni previste nella Convenzione, tutte quelle ulteriori che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, opportune.

3.5 Il trasferimento della gestione del s.i.i., di cui al presente articolo, ricomprende la responsabilità in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, per i danni causati direttamente o indirettamente da qualsiasi attività connessa o collegata al s.i.i. assegnato alle società operative. Pertanto le società operative si obbligano a manlevare la Società ed i suoi amministratori dai danni patrimoniali che l'una e/o gli altri dovessero patire a causa della gestione del s.i.i., a partire dalla data di stipulazione della presente convenzione e fino allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione del servizio svolto. Parimenti le società operative risponderanno nei confronti dell'AATO di tutte le obbligazioni a loro trasferite, come previste dalla Convenzione, dal Disciplinare Tecnico e dal Piano d'Ambito: l'inadempimento alle stesse obbligazioni comporterà nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 40 della Convenzione e dall'allegato II del Disciplinare

Tecnico.

3.6 Il trasferimento della gestione del s.i.i. di cui al presente articolo ricomprende anche, senza eccezione alcuna, la titolarità in capo alle società operative, di ogni rapporto giuridico nei confronti degli utenti e dei fornitori anche ai fini tributari e fiscali.

3.7 Le obbligazioni assunte dalla Società con i terzi, ai fini della esecuzione della Convenzione - ad eccezione di quelle che debbono essere adempiute nei confronti dell'AATO3, regolate dal precedente paragrafo 3.2 - che non prevedano o non possano prevedere la sostituzione delle società operative alla Società, in forza del presente regolamento o delle norme di legge, formeranno oggetto di altrettante convenzioni tra la Società e le società operative.

3.8 Le società operative dovranno provvedere direttamente con l'AATO3 alla negoziazione delle condizioni inerenti alla gestione del proprio perimetro territoriale, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i costi di gestione e gli investimenti da effettuare.

Articolo 4 – Canone di concessione del s.i.i.

4.1 Il canone di concessione del s.i.i., di cui all'articolo 18 della Convenzione, verrà versato dalle società operative direttamente all'AATO3, ai sensi di quanto stabilito dal Piano d'Ambito per i rispettivi perimetri riconosciuti alle società operative e dalle stesse gestiti.

Articolo 5 – Ripartizione del s.i.i. tra i Gestori

5.1 Il s.i.i., di cui al perimetro di servizio definito dall'art. 11 della Convenzione, viene ripartito tra le società operative nel seguente modo:

- a) ASSEM gestirà il s.i.i., nei termini di cui al precedente articolo 3, per il Comune di San Severino Marche;
- b) ASSM gestirà il s.i.i., nei termini di cui al precedente articolo 3, per i Comuni di Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Serrapetrona;
- c) Valli Varanensi S.r.l gestirà il s.i.i., nei termini di cui al precedente articolo 3, per i Comuni di Acquacanina, Camerino, Castel Sant'angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievevitorina, Serravalle del Chienti, Ussita, Visso.

Nella fase transitoria, come disciplinato dall'art. 9 dell'*allegato 8* alla Convenzione per la gestione, i Comuni che attualmente gestiscono direttamente il servizio idrico potranno mantenere tale modalità di gestione tramite convenzione con una delle società operative designata di comune accordo, ferme restando le modalità di rapporto tra le società operative e la Società, come disciplinate dal Presente Regolamento.

5.2 Nella esecuzione del s.i.i., le società operative rispetteranno scrupolosamente le previsioni della Convenzione e le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio. Altresì, gli stessi terranno in conto le osservazioni ed i suggerimenti del Comitato di Controllo nei limiti delle funzioni ad esso attribuite dallo statuto della Società.

Articolo 6 – Quota di mantenimento della Società.

6.1 A fronte dei costi sostenuti da parte della Società, le società operative, attraverso la quota di mantenimento, dovranno effettuare la copertura di tutte le spese sostenute dalla stessa per il suo funzionamento fino ad un corrispettivo massimo complessivo di euro 30.000 annuo.

6.2 La quota di mantenimento dovrà essere versata dalle società operative in una proporzione calcolata in base al numero degli abitanti dei Comuni serviti dalle rispettive società operative.

Viene inoltre riconosciuto alle società operative un corrispettivo annuo per l'espletamento dei servizi amministrativi, qualora affidati, in base ad appositi contratti stipulati tra le parti.

Articolo 7 – Rischio d'impresa

7.1 Le società operative si obbligano a tenere indenne la Società, per ciascun esercizio di efficacia e nell'ambito della normativa della Convenzione, accollandosi in proprio e per la relativa competenza perimetrale il rischio di impresa;

Articolo 8 – Contributo Perequativo

8.1 Il contributo perequativo riconosciuto dall'AATO verrà destinato a ciascun Comune in base agli investimenti realizzati secondo le modalità fissate dalla stessa Autorità.

Articolo 9 – Validità del Regolamento

9.1 Il presente Regolamento perderà di efficacia alla scadenza, o cessazione per qualsivoglia motivo, della Convenzione.

9.2 Nel caso contemplato dal paragrafo precedente, le società operative non potranno vantare alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta nei confronti della Società.

Articolo 10 - Risoluzione delle controversie

10.1 Tutte le controversie insorte tra le società operative o tra società operative e la Società relative all'esecuzione, interpretazione, ed efficacia del presente regolamento, nonché alle deliberazioni degli organi societari e, in generale, all'attività della Società, aventi ad oggetto il presente regolamento, verranno risolte mediante procedura di arbitrato, in conformità alle regole contenute nel regolamento arbitrale nazionale della camera arbitrale avente sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Macerata, regolamento che le parti dichiarano di accettare in ogni sua parte ed al quale qui rimandano anche per ciò che attiene alla modalità di nomina degli arbitri, che avverrà con le modalità stabilite per le controversie societarie.

Le società operative accettano in proprio il contenuto integrale del presente Regolamento senza eccezione alcuna.

Tolentino

Unidra Soc. Cons. a r.l. (Il Presidente –)

ASSEM SpA (Il Presidente –)

ASSM SpA (Il Presidente –)

Valli Varanensi S.r.l. (Il Presidente –)

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : Proposta N. 25 del 20-11-10

=====

Al Consiglio Comunale	SEDE
	====

=====

Oggetto: UNIDRA - UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC.CONS. a R.L. -
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi dell'art.49,
del T.U. n.267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

favorevole

VISTO: Si esprime parere ----- . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

favorevole

VISTO: Si esprime parere ----- . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime
favorevole IL SEGRETARIO
parere -----

(DOTT.SA GIULIANA SARAFINI)

=====

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DILETTI GIORGIO

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA

Prot. N. *****

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza municipale, li 30-11-10

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 30-11-10 al 15-12-10 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno 29/11/2010

Dalla Residenza municipale, li 30/11/2010

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA